ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/29/UE CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI ARTICOLI PIROTECNICI

Art. 12

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' alle prescrizioni del presente decreto.

Versione in vigore dal 13 agosto 2015, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
Estremi	Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123
Capo	II — Obblighi degli operatori economici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-123-2015/art-12-casi-in-cui-gli-obblighi-dei-fabbricanti-si-applicano-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it